

D.M. 20 maggio 2005 ⁽¹⁾.

Modifica del *D.M. 23 aprile 2003*, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2005, n. 170.

(2) Il presente provvedimento e anche citato, per coordinamento, in nota al *D.M. 23 aprile 2003*.

(3) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'*art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236*, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'*art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, come modificato dall'*art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, che prevede l'istituzione di fondi interprofessionali per la formazione continua;

Visto il *D.M. 23 aprile 2003* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2003, registro n. 4, foglio n. 121, che determina, nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge e nella fase di avvio dei Fondi, i termini e i criteri di attribuzione delle risorse stabilite ai commi 10 e 12 lettera b) del citato *art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* e successive modificazioni;

Visti in particolare gli *articoli 2, 3 e 4 del citato decreto ministeriale 23 aprile 2003* che stabiliscono il termine per l'utilizzo delle risorse, le quote percentuali annue relative alle spese di gestione ed i termini per la presentazione delle relazioni rendicontuali;

Considerata l'esigenza di prorogare i termini stabiliti dai succitati articoli 2, 3 e 4, al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse già ripartite tra i fondi interprofessionali per la formazione continua attraverso i decreti direttoriali emanati dall'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori;

Decreta:

Articolo unico. 1. Il comma 1 dell'*art. 2 del decreto ministeriale 23 aprile 2003* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui alle premesse è così sostituito: «Il termine per l'utilizzo delle risorse è stabilito in mesi 36 a decorrere dalla data delle erogazioni».

2. Il comma 2 dell'*art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 2003* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è così sostituito: «Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi tre anni di attività, la quota annua del 6% per il quarto ed il quinto anno e del 4% a decorrere dal sesto anno» ⁽⁴⁾.

3. Il comma 1 dell'*art. 4 del decreto ministeriale 23 aprile 2003* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è sostituito dal seguente: «I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di 38 mesi dalla data di erogazione».

(4) Si tenga presente che il comma 2 dell'*art. 3, D.M. 23 aprile 2003* è stato successivamente sostituito dall'articolo unico, *D.M. 17 dicembre 2009*.
